



Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life, Zurigo
(fondazione)

Disposizioni relative alla partecipazione alle eccedenze

Entrata in vigore: 1° gennaio 2013

Art. 1 Diritto

L'opera di previdenza ha diritto quale contraente a una parte di eccedenze nei confronti di Swiss Life ai sensi delle Condizioni generali per l'assicurazione collettiva sulla vita (CGA). Il diritto inizia a partire dall'entrata in vigore del contratto di adesione e termina al suo scioglimento.

Art. 2 Insorgenza ed esigibilità

La parte di eccedenze viene calcolata in base alle riserve matematiche disponibili presso Swiss Life, ai contributi di rischio e ai contributi ai costi dell'opera di previdenza nell'esercizio in corso. Essa diventa esigibile il 1° gennaio dell'anno successivo (giorno determinante).

La parte di eccedenze viene comunicata annualmente.

Art. 3 Utilizzazione generale

La parte di eccedenze nonché un rendimento positivo degli investimenti sono a disposizione dell'opera di previdenza secondo lo scopo della fondazione, se non sono necessari osservando il seguente ordine imperativo:

- per la remunerazione degli averi di vecchiaia
- per la copertura di un disavanzo in seguito a copertura insufficiente
- per costituire le riserve tecniche per l'acquisto di anni di assicurazione per colmare le lacune nel finanziamento derivanti dalla conversione dell'intero avere di vecchiaia o di parte di esso in una rendita di vecchiaia a seguito delle differenze dell'aliquota di conversione fra il regolamento di previdenza e le tariffe dell'assicurazione collettiva sulla vita di Swiss Life
- per costituire le riserve di perequazione esistenti legate alla valutazione degli investimenti

Ripartizione

I rimanenti mezzi vengono suddivisi fra le persone assicurate. Questa ripartizione tiene conto della fonte dei fondi disponibili e viene effettuata in base a una relativa ponderazione. Criteri determinanti per la ripartizione sono l'ammontare del capitale di previdenza, del contributo di rischio e del premio legato ai costi della persona assicurata. Una persona assicurata ha diritto all'importo calcolato se il giorno determinante è affiliata all'opera di previdenza.

Forma d'impiego

Alle persone assicurate esercitanti un'attività lucrativa e ai beneficiari di rendite d'invalidità viene accreditata la somma alla parte sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia

Ai beneficiari di rendite per i superstiti o di rendite di vecchiaia viene versata la somma, sotto forma di pagamento unico, al giorno determinante, addizionalmente alle prestazioni sotto forma di rendita.

Art. 4 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni relative alla partecipazione alle eccedenze entrano in vigore il 1° gennaio 2013 e sostituiscono le precedenti disposizioni. Viene informata in merito ogni persona ammessa alla previdenza a favore del personale.